



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.9  
Fasc. N.14/2025

## ORDINANZA N. 17 / 2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 14/2025 PER SOSPETTA PRESENZA DI ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS – MISURE FITOSANITARIE PREVENTIVE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'ORGANISMO NOCIVO DA QUARANTENA COMUNE DI VILLAVERLA.

### SINDACO

PREMESSO che il Servizio Fitosanitario della Regione Veneto, con nota del 28/07/2025 acquisita al protocollo comunale n. 0009469/2025 il 29/07/2025, ha segnalato al Sindaco di questo Comune, il rinvenimento della sospetta presenza di esemplari adulti di *Anoplophora spp.* e di piante che manifestano segni d'infestazione localizzati all'interno dei comuni di Villaverla (VI) e Caldogno (VI);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n.228/2013, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga le Direttive 69/464 CEE, 74/647 CEE, 93/85 CEE, 98/57 CE, 2000/29 CE, 2006/91 CE, e 2007/33 CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/ CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari tra cui viene individuato l'organismo nocivo prioritario da quarantene, *Anoplophora glabripennis*;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli

organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", il quale, all'art. 6, stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

VISTA in particolare la lettera b) del comma 3, del sopra citato articolo 6 del D. Lgs. 19/2021, che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza per l'attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3;

VISTO inoltre l'articolo 32 del D. Lgs. 19/2021, che definisce gli interventi di protezione delle piante, di cui ai commi 2 e 3 e che stabilisce che le misure ufficiali si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo. L'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente Capo avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

CONSIDERATO che, con la sopra citata nota del 28/07/2025, acquisita al protocollo comunale n. 0009469/2025, viene prescritto al Comune di Villaverla, a scopo precauzionale, di eseguire un trattamento fitosanitario da effettuarsi entro il **10 agosto 2025**, finalizzato all'eliminazione degli insetti adulti presenti nelle piante infestate, localizzato all'interno dei rispettivi territori comunali, tenendo in considerazione l'elenco delle seguenti piante specificate: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*, raccomandando, per l'esecuzione del trattamento fitosanitario, di utilizzare, come principio attivo, **piretrine** contro gli esemplari adulti;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di "Attuazione della Direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari".

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 sopra indicato;

RICHIAMATA la DGR n. 1262 del 01/08/2016 e s.m.i. di approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari;

CONSIDERATO che nel punto XII, commi 10 e 11 dell'Allegato A, della sopraindicata DGR n. 1262 del 01/08/2016 e s.m.i. si prevede che eventuali deroghe all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, siano approvate dal Sindaco;

RICHIAMATE inoltre le nuove disposizioni integrative previste dalla D.G.R. 1082 del 30/07/2019;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014, in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341, H370, H371). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

1. visto che nell'allegato A della D.G.R. n. 1082 del 30/07/2019 sono state aggiunte le seguenti frasi di rischio con codice H304 – H314 – H330 – H340;
2. nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore, ai sensi del citato paragrafo A.5.6 del Decreto 22 gennaio 2014;
3. la scelta dei prodotti fitosanitari da utilizzare deve essere eseguita anche in considerazione delle condizioni specifiche di impiego e delle indicazioni riportate in etichetta;

RILEVATO che la sospetta presenza di esemplari adulti di *Anoplophora spp.* e di piante che manifestano segni d'infestazione localizzati nel territorio del Comune di Villaverla, rende necessario effettuare i trattamenti fitosanitari prescritti dal Servizio Fitosanitario della Regione Veneto;

CONSIDERATO che sono presenti aree pubbliche e private frequentate dalla popolazione, aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 14/2025 del 01/08/2025 avente per oggetto: *Sospetta presenza di ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS – Misure fitosanitarie preventive per il contrasto alla diffusione dell'organismo nocivo da quarantena nel Comune Di Villaverla*, nella quale venivano individuati i seguenti punti di sospetta presenza di esemplari adulti di *Anoplophora spp.*

- il parco giochi di via 2 Giugno;
- il parco giochi di via Scamozzi;
- l'area a parcheggio di via Scamozzi;
- il parco giochi di via Martiri delle Foibe;
- il giardino privato della Scuola Infanzia Regina Pacis in via Palladio;
- il giardino privato del Centro Giovanile della Parrocchia di Novoledo;

DATO ATTO che nell'ordinanza n. 14/2025 avente per oggetto: *Sospetta presenza di ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS – Misure fitosanitarie preventive per il contrasto alla diffusione dell'organismo nocivo da quarantena nel Comune Di Villaverla*, era stata individuata quale punto con sospetta presenza di *ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS*, anche l'area a verde lungo la Roggia Verlata all'intersezione con via Stadio;

CONSIDERATO che, in seguito a sopralluogo in data 06/08/2025 da parte del personale del Servizio Fitosanitario della Regione Veneto, l'area verde lungo la Roggia Verlata all'intersezione con via Stadio, essendo sull'argine di un corso d'acqua, è stata rimossa dai trattamenti fitosanitari da effettuare su indicazione del Servizio Fitosanitario della Regione Veneto medesimo, in quanto il prodotto che verrà utilizzato per tali trattamenti non è compatibile con tale tipologia di ambienti;

RILEVATO inoltre che, a seguito di ulteriori segnalazioni e dopo un accurato sopralluogo in data 06/08/2025, si è riscontrata l'infestazione di nuove piante in aree pubbliche del territorio comunale diverse rispetto a quelle indicate nell'ordinanza n. 14/2025 sopra indicata, sulle quali intervenire mediante trattamento fitosanitario e nello specifico nei seguenti punti:

- il parco che confina con via Timonchio e Ponte Rosso;
- il parco di Villa Ghellini;

VISTA la necessità di intervenire a tutela delle piante specificate e ospiti non ancora colpite dall'organismo *Anoplophora glabriopennis* e di prevenire e controllare la diffusione dell'agente di danno;

RITENUTO pertanto di dover rettificare ed integrare l'ordinanza n. 14/2025 sopra citata, escludendo dai trattamenti fitosanitari, l'area a verde lungo la Roggia Verlata all'intersezione con via Stadio e inserendo tra le aree da sottoporre a trattamento fitosanitario i seguenti punti:

- il parco che confina con via Timonchio e Ponte Rosso;
- il parco di Villa Ghellini;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che definisce le competenze del sindaco, con particolare riferimento ai commi 3 e 5;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, di cui al comma 4 ove il sindaco in qualità di ufficiale del Governo può, con atto motivato, adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che il pericolo per i cittadini non deriva dalla presenza del tarlo asiatico del fusto ma dal tipo di trattamento fitosanitario e dal prodotto utilizzato;

RITENUTO opportuno impartire delle misure precauzionali al fine di tutelare la salute dei cittadini;

RITENUTO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., data l'urgenza, le esigenze di celerità del procedimento, oltre che la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato, per la maggior parte delle disposizioni;

VISTI il Nuovo Codice della Strada e il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, di cui al comma 1;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento aggiornato con le nuove aree d'intervento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

#### ORDINA

in accordo con il precedente provvedimento, ordinanza del sindaco n. 14/2025, a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte di via Palladio, via 2 Giugno, via Scamozzi, via Martiri delle Foibe di attenersi alle disposizioni presenti nel provvedimento sopra indicato;

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive ed in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro le nuove aree sopra indicate, dopo attenta valutazione del contesto e comunque seguendo le indicazioni operative previste nell'impiego dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano:

1. di permettere l'accesso ai tecnici del Servizio Fitosanitario della Regione Veneto ed ai tecnici del Comune di Villaverla, muniti di apposito cartellino di riconoscimento, per eventuali sopralluoghi nelle aree verdi delle proprietà private;
2. di permettere l'eventuale accesso degli operatori della ditta incaricata per i servizi di disinfestazione da *Anoplophora glabripennis*, per l'effettuazione dei trattamenti abbattenti della forma adulta dell'insetto;
3. di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida nelle aree sopra indicate a partire **dalle ore 15:00 dei giorni 7/8/9/10 agosto 2025 fino al termine delle operazioni**, salvo diverse disposizioni impartite dal personale di Protezione Civile presente nel territorio durante le operazioni. In caso di maltempo le operazioni saranno rinviate e le nuove date saranno comunicate tramite avviso posto sulle bacheche del territorio comunale e canali istituzionali.
4. la chiusura di via Palladio, via 2 Giugno, via Scamozzi, via Stadio, via Ponte Rosso, via Timonchio e il parco di Villa Ghellini a tutte le tipologie di veicoli, a tutti i mezzi di locomozione e ai pedoni (esclusi i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, la Protezione Civile ed il

personale autorizzato), per il tempo strettamente necessario alle operazioni di disinfestazione a partire **dalle ore 15:00 dei giorni 7/8/9 e 10 agosto 2025 fino al termine delle operazioni.** In caso di maltempo le operazioni saranno rinviate e le nuove date saranno comunicate tramite avviso posto sulle bacheche del territorio comunale e canali istituzionali.

#### ORDINA INOLTRE

1. ai **soggetti** che dovessero riscontrare o sospettare la presenza dell'insetto *Anoplophora glabripennis*, comunemente chiamato Tarlo asiatico, nelle piante, di darne immediata comunicazione all'Ufficio Ecologia del Comune di Villaverla alla mail [ecologia@comune.villaverla.vi.it](mailto:ecologia@comune.villaverla.vi.it) e al Servizio Fitosanitario della Regione Veneto alla PEC [fitosanitari@pec.regione.veneto.it](mailto:fitosanitari@pec.regione.veneto.it);
2. ai **privati o pubblici soggetti** che dovessero riscontrare, dopo averne dato comunicazione come previsto al punto 1, la presenza dell'insetto *Anoplophora glabripennis* nella piante presenti all'interno delle proprietà private, a scopo precauzionale, di effettuare un trattamento fitosanitario finalizzato all'eliminazione degli insetti adulti presenti nelle piante infestate, tenendo in considerazione l'elenco delle seguenti piante specificate: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*.

Per l'esecuzione del trattamento fitosanitario si raccomanda di utilizzare, come principio attivo, **piretrine** contro gli esemplari adulti.

L'applicazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti del Comune, in particolare quelle previste dai Regolamenti di Polizia Rurale e delle Aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, e di quanto disposto in etichetta.

Al termine delle operazioni si dovrà informare immediatamente l'Ufficio Ecologia, mediante mail all'indirizzo [ecologia@comune.villaverla.vi.it](mailto:ecologia@comune.villaverla.vi.it), dando comunicazione dell'avvenuta esecuzione del trattamento fitosanitario.

#### CONFERMA L'ORDINE DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO

3. all'**Associazione Scuola dell'Infanzia Regina Pacis**, a scopo precauzionale, di effettuare un trattamento fitosanitario finalizzato all'eliminazione degli insetti adulti presenti nelle piante infestate, localizzato all'interno delle aree a verde della scuola sita in via Palladio n.159, tenendo in considerazione l'elenco delle seguenti piante specificate: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*.

Per l'esecuzione del trattamento fitosanitario si raccomanda di utilizzare, come principio attivo, **piretrine** contro gli esemplari adulti.

Il trattamento deve essere eseguito entro 2 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. L'applicazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti del Comune, in particolare quelle previste dai Regolamenti di Polizia Rurale e delle Aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, e di quanto disposto in etichetta.

Al termine delle operazioni si dovrà informare immediatamente l'Ufficio Ecologia, mediante mail all'indirizzo [ecologia@comune.villaverla.vi.it](mailto:ecologia@comune.villaverla.vi.it), dando comunicazione dell'avvenuta esecuzione del trattamento fitosanitario.

Nel caso di inottemperanza a quanto ordinato il Comune interverrà con la propria ditta incaricata, addebitando i costi dell'intervento.

4. alla **Parrocchia di Novoledo, Unità Pastorale Caldogno-Villaverla**, a scopo precauzionale, di effettuare un trattamento fitosanitario finalizzato all'eliminazione degli insetti adulti presenti nelle piante infestate, localizzato all'interno delle aree a verde del Centro Giovanile sito in via Palladio n.157, tenendo in considerazione l'elenco delle seguenti piante specificate: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*.

Per l'esecuzione del trattamento fitosanitario si raccomanda di utilizzare, come principio attivo, **piretrine** contro gli esemplari adulti.

Il trattamento deve essere eseguito entro 2 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. L'applicazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti del Comune, in particolare quelle previste dai Regolamenti di Polizia Rurale e delle Aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, e di quanto disposto in etichetta.

Al termine delle operazioni si dovrà informare immediatamente l'Ufficio Ecologia, mediante mail all'indirizzo [ecologia@comune.villaverla.vi.it](mailto:ecologia@comune.villaverla.vi.it), dando comunicazione dell'avvenuta esecuzione del trattamento fitosanitario.

Nel caso di inottemperanza a quanto ordinato il Comune interverrà con la propria ditta incaricata, addebitando i costi dell'intervento.

5. al **Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta**, a scopo precauzionale, di effettuare un trattamento fitosanitario finalizzato all'eliminazione degli insetti adulti presenti nelle piante infestate, localizzato lungo la Roggia Verlata all'intersezione di via Stadio, tenendo in considerazione l'elenco delle seguenti piante specificate: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*.

Per l'esecuzione del trattamento fitosanitario si raccomanda di utilizzare, come principio attivo, **piretrine** contro gli esemplari adulti.

Il trattamento deve essere eseguito entro 2 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. L'applicazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti del Comune, in particolare quelle previste dai Regolamenti di Polizia Rurale e delle Aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, e di quanto disposto in etichetta.

Al termine delle operazioni si dovrà informare immediatamente l'Ufficio Ecologia, mediante mail all'indirizzo [ecologia@comune.villaverla.vi.it](mailto:ecologia@comune.villaverla.vi.it), dando comunicazione dell'avvenuta esecuzione del trattamento fitosanitario.

Nel caso di inottemperanza a quanto ordinato il Comune interverrà con la propria ditta incaricata, addebitando i costi dell'intervento.

6. in deroga alla normativa di settore vigente in materia di prodotti fitosanitari, l'utilizzo nelle aree pubbliche come individuate nelle premesse:

1. di prodotti con tempi di rientro non superiori alle 48 ore, autorizzati per uso verde urbano;
2. il divieto comunque di utilizzo di prodotti fitosanitari:

° classificati tossici e molto tossici, che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i.;

° contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341, H370, H371, H304, H314, H330, H340).

Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

#### PRECAUZIONI DA ADOTTARE

1. prima del trattamento aereo con prodotto fitosanitario nei giorni e orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
2. durante il trattamento aereo con prodotto fitosanitario, nei giorni e orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria.

In seguito al trattamento, nelle aree adiacente alle piante trattate, si raccomanda di:

- **trascorse 48 ore dall'intervento** procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini se lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- **trascorse 48 ore dall'intervento** consumare frutta e ortaggi dopo almeno 2/3 giorni, previo lavaggio abbondante con acqua, se esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. In caso di ingerimento accidentale di prodotti colpiti dal prodotto insetticida e non lavati accuratamente contattare il centro veleni dell'area di riferimento.

#### DISPONE

che la presente ordinanza:

1. sia pubblicata all'Albo pretorio del Cune di Villaverla e nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
2. che il personale della squadra di Protezione Civile ANA Val d'Astico sia di supporto nelle operazioni di osservanza delle disposizioni della presente ordinanza secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla o degli agenti della Polizia Locale;
3. che all'esecuzione ed alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
4. sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
  - Settore Gestione del Territorio del Comune;
  - Comando di Polizia Locale;
  - Capo squadra Protezione Civile squadra ANA Val d'Astico;
  - Associazione Scuola dell'Infanzia Regina Pacis;
  - Parrocchia di Novoledo, Unità Pastorale Caldogno-Villaverla;
  - Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
5. sia trasmessa per conoscenza a:
  - Azienda ULSS 7 Pedemontana – Dipartimento di Prevenzione;
  - Servizio Fitosanitario della Regione Veneto;
  - Prefettura di Vicenza;

#### AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

che ai sensi degli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

che ai sensi della L. 24.11.1981 n. 689 e succ. mod. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 per l'inottemperanza della presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 e si produrranno gli effetti di cui all'art. 650 del C.P.;

che il Responsabile del presente procedimento è l' Arch. Romina Caretta dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla;

che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'ufficio Ecologia del Comune di Villaverla, al Servizio Fitosanitario della Regione Veneto ed alla Protezione Civile.

Villaverla, 07/08/2025

SINDACO  
Enrico De Peron

(Documento firmato digitalmente)